



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC

Class. I/3

### **Decreto Rettorale**

OGGETTO: Regolamento d'Ateneo per i servizi sostitutivi di mensa- modifiche: emanazione

#### **IL RETTORE**

- VISTA la legge di bilancio 2020 ( l. 27/12/2019 n. 160), art 1, comma 677, che sostituisce l'art. 51, c. 2 lettera c) del TUIR, stabilendo che *“le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”* non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;
- VISTO il vigente Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa nel testo approvato con Deliberazione consiliare n 189 del 26/7/2018 ed emanato con D.R. 481 del 6/8/2018;
- VERIFICATO che le modifiche introdotte non comportano maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Universitaria restando invariato il limite massimo di utilizzo dei servizi sostitutivi di mensa in 96 pasti e/o buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
- RAVVISATA l'opportunità di meglio delimitare l'ambito applicativo dell'art. 3 del Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa come illustrato in narrativa;
- RAVVISATA l'opportunità di aggiungere nell'art. 4 del Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa, dopo le parole *“buoni pasto cartacei”* la disgiunzione *“o elettronici”*;
- RITENUTO opportuno modificare, di conseguenza, gli artt. 4, c. 1, lett. a) e b) e 8, c. 2 e 3 del Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa;
- RITENUTO di non modificare la disposizione prevedente l'effettuazione di due ore di lavoro straordinario immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario con una pausa di almeno 10' in accoglimento delle ragioni sopra esposte;
- VISTO il verbale n. 1 del 12/1/2021 con cui la Commissione Statuto e Regolamenti ha approvato all'unanimità le modifiche apportate agli artt. 3, 4 e 8 del Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa;
- RITENUTO opportuno modificare l'art. 5 del Regolamento proposto nel seguente modo *“Il dipendente appone, al momento dell'utilizzo del buono cartaceo, la data (nel limite di otto nella stessa data ai sensi del successivo art. 7, lett. b) e la firma, certificando in tal modo il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento”*, per chiarire che le indicazioni da apporre sul buono riguardano esclusivamente la tipologia di buono cartaceo;
- VISTA la delibera n.5 del 28.1.2021 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato emendato il Regolamento in epigrafe così come dettagliatamente indicato nelle precedenti alinea;
- VISTI gli articoli 30 e 32 dello Statuto di Ateneo;

**DECRETA**

Art. 1 Emanare il Regolamento d'Ateneo per i servizi sostitutivi di mensa così come emendato con delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.01.2021.

Art. 2 Abrogare, con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.1, il Regolamento d'Ateneo per i servizi sostitutivi di mensa emanato con D.R. n. 481 del 6/8/2018.

Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web d'Ateneo del presente decreto di emanazione.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE  
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti  
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale  
All'Ufficio Comunicazione e URP  
All'Ufficio Documentazione e Archivi

## REGOLAMENTO D'ATENEO PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

Consiglio di Amministrazione del 28.01.2021 – delibera n. 5

### **Art. 1: Oggetto**

L'amministrazione universitaria eroga il servizio di mensa attraverso servizi sostitutivi.

Sono stabilite le seguenti modalità per l'erogazione di servizi sostitutivi di mensa:

- a) Convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva;
- b) Erogazione di buoni pasto sostitutivi di mensa.

Il personale potrà usufruire dei predetti servizi, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.

### **Art. 2: Ambito soggettivo**

L'accesso ai servizi sostitutivi di mensa è riservato:

- a. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno;
- b. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale;
- c. ai Collaboratori ed esperti linguistici;
- d. al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente per il servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

### **Art. 3: Regole di accesso al servizio e di utilizzo**

Il personale tecnico amministrativo ha diritto al servizio sostitutivo di mensa:

- a) qualora l'orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani ed effettui una pausa di almeno 10';
- b) qualora l'orario di lavoro si articolato su cinque giorni di 7 ore e 12' ed effettui una pausa di almeno 10';
- c) qualora effettui, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno 2 ore di lavoro straordinario, ed effettui una pausa di almeno 10' sia in regime di tempo pieno che in regime di tempo parziale verticale, misto o orizzontale;

I collaboratori ed esperti linguistici hanno diritto al consumo di 96 pasti annui, uno al giorno, durante la pausa pranzo.

Il personale docente e ricercatore è autorizzato ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a) senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Al fine dell'effettiva erogazione e per la verifica del rispetto del limite fissato nel presente Regolamento, il dipendente dovrà effettuare una pausa di non meno di dieci minuti nell'orario di lavoro debitamente documentata mediante timbratura.

### **Art. 4: Modalità di erogazione**

I servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti dell'Università del Salento sono erogati:

- a) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici, sino a un massimo di n. 96 annuali; una quota di buoni pasto superiore a n. 96 potrà essere autorizzata esclusivamente per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione

studentesca;

- b) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici, sino a un massimo di n. 96 annuali;
- c) ai collaboratori ed esperti linguistici, mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva per il consumo di 96 pasti annui;
- d) al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente mediante servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

Per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione studentesca, potrà essere autorizzata una quota di buoni pasto superiore a n. 96.

#### **Art. 5: Modalità di fruizione**

Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva può essere fruito esclusivamente presso gli esercizi convenzionati nelle località ove siano insediate strutture di ricerca e didattica nonché di servizio dell'Ateneo.

Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante buoni pasto può essere fruito in qualsiasi esercizio convenzionato con la società di emissione del buono pasto. Il dipendente appone, al momento dell'utilizzo del buono cartaceo, la data (nel limite di otto nella stessa data ai sensi del successivo art. 7, lett. b) e la firma, certificando in tal modo il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 6: Oneri**

Per i soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b), c) il costo dei servizi sostitutivi di mensa è a carico dell'Amministrazione universitaria; per i soggetti di cui all'art. 2, lett. d) il costo è a totale carico dell'effettivo fruitore/consumatore.

#### **Art. 7: Caratteristiche del buono pasto**

Il buono pasto:

- a) consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale dello stesso;
- b) consente all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) è utilizzato dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;
- d) non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile solo dal titolare;
- e) è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale.

#### **Art. 8: Valore facciale del buono pasto e trattamento fiscale**

Il valore nominale del buono pasto è determinato nella misura di € 7,00. Tale valore può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sul valore del buono pasto sono applicate le ritenute previdenziali e fiscali previste per legge.

Le trattenute stipendiali corrispondenti alla tassazione dei buoni pasto, se dovute, vengono effettuate in unica soluzione una volta all'anno.

#### **Art. 9: Verifiche e controlli**

L'Amministrazione acquisisce dalle società che forniscono i servizi sostitutivi di mensa i dati sui consumi ed effettua i controlli sia sulla quantità di buoni utilizzati che sul numero di pasti consumati.

L'impiego eccedente i limiti fissati all'art. 3, o in deroga al presente Regolamento, comporterà l'addebito al dipendente del maggior costo sostenuto dall'Amministrazione.

Resto fermo l'esercizio del potere disciplinare qualora se ne ravvisino i presupposti.

#### **Art. 10: Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web d'Ateneo. Le modifiche al Regolamento sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione.